



COMUNE DI PORTO TORRES (PROVINCIA DI SASSARI)

Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale

Spett.le Allevamento dell'Alta Nurra

pec: altanurra@pec.it

Oggetto: Servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di n. 110 cani randagi catturati sul territorio comunale. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c.1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 all'operatore economico Allevamento dell'Alta Nurra *omissis* di *omissis* CIG B7B8BF266B. Stipula del Contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023.

In relazione al servizio di cui all'oggetto, affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 2043/2025 del 31/07/2025, si comunica che si manifesta la volontà di stipulare il contratto e si chiede di dare eguale manifestazione da parte Vostra. Con essa si considererà concluso il contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto è disciplinato come segue

Art. 1 - Premesse

Quale premessa si richiamano gli atti e le comunicazioni relative alla procedura in oggetto, svolte fino alla stipula del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e parti stipulanti

1. Il Comune di Porto Torres affida alla Società Allevamento dell'Alta Nurra *omissis* di *omissis*, *omissis*, C.F./P.I. 02180580900, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di n. 110 cani randagi catturati sul territorio comunale e non collocabili presso i canili comunali di Andriolu e di Monte Rosè, per il periodo dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2026. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della Disciplina di cui al decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito "Codice dei contratti" o "Codice").
2. Il Comune di Porto Torres e la Società Allevamento dell'Alta Nurra *omissis* stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, sottoscritto mediante firma digitale, tramite Pec che si perfeziona con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle parti come segue:



a) Il Comune di Porto Torres, nella persona del **omissis** nella sua qualifica di Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Protezione civile, Polizia locale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Piazza Umberto I, C.F. 00252040902;

b) L'Appaltatore, come rappresentato **omissis**, in qualità di Rappresentante Legale della società Allevamento dell'Alta Nurra **omissis** C.F. /P.I. 02180580900.

Art. 3 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto è stabilito in € 118.442,50 (euro centodiciottomilaquattrocentoquarantadue/50) oltre IVA a norma di Legge.

La quota giornaliera per cane (comprendente trasporto, ricovero, mantenimento e cura), è pari ad € 2,95 (IVA esclusa), calcolata per un numero massimo di 110 cani.

Art. 4 - Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto implica la conoscenza perfetta, da parte dell'Appaltatore, non solo di tutte le norme generali e particolari che li regolano, ma di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio e di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dello stesso circa la convenienza ad assumere l'appalto col prezzo offerto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Con l'accettazione del servizio l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dello stesso.

Art. 5 - Documenti allegati alla lettera contratto

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto seppur non materialmente allegati:

- il Capitolato tecnico – amministrativo;
- la polizza fidejussoria di cui all'art. 117 del Codice;
- il patto d'integrità;
- la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- la documentazione amministrativa presentata dall'Appaltatore in sede di R.d.O.;
- l'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- l'informativa sulla privacy.

I documenti sopra menzionati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, fanno parte integrante del contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel Capitolato Tecnico Amministrativo o in altri documenti, prevalgono le previsioni qui contenute.

Art. 6 – Durata del contratto

L'affidamento si riferisce al periodo di gestione dal 1 agosto 2025 al 31 luglio 2026.

La durata del servizio in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione



delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 7 - Modalità di espletamento del servizio

Nell'eseguire la gestione del servizio di ricovero, mantenimento, cura e incentivazione delle adozioni di n. 110 cani randagi catturati sul territorio comunale, l'Appaltatore dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni tecniche elencate nel Capitolato d'appalto.

L'Appaltatore dovrà assumere a suo carico tutte le prestazioni idonee ad assicurare la corretta gestione del servizio in oggetto e necessarie per evitare rischi specifici e generici connessi con l'effettuazione del servizio stesso, per il quale viene sollevata la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità.

Articolo 8 - Obblighi ed adempimenti a carico della ditta.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Termini e modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo del servizio di cui sopra verrà effettuato dalla Stazione Appaltante dietro presentazione di regolare fattura, nei modi indicati nel Capitolato d'Appalto. La Stazione Appaltante, previo accertamento del regolare svolgimento dei servizi e verifica di regolarità contributiva, provvederà alla liquidazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate alla Stazione Appaltante. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione Appaltante sul conto corrente indicato nella Dichiarazione di tracciabilità prodotta dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, che renderà tempestivamente note alla Stazione Appaltante le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,



L'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

L'Appaltatore, all'atto dell'emissione delle fatture, dovrà trasmettere una relazione descrittiva firmata digitalmente dal responsabile del canile contenente il resoconto del mese di riferimento, i movimenti in entrata ed uscita dei cani nonché tutti gli altri servizi erogati, e l'elenco dei cani ospitati, firmato digitalmente.

Il pagamento avverrà mensilmente sulla base dell'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP.

La fattura elettronica potrà essere emessa solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del RUP.

La stessa dovrà riportare:

Oggetto della prestazione	Servizio di ricovero, mantenimento e cura di n. 110 cani.
Provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa	Determinazione Dirigenziale n. 2043/2025 del 31/07/2025
CIG attribuito all'affidamento	B7B8BF266B
Codice Univoco Ufficio	A7AV5T
Conto corrente dedicato	Codice IBAN

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti alla omessa indicazione in fattura di tali riferimenti e/o della omessa produzione della documentazione sopra indicata e/o al mancato rispetto della tempistica di consegna mensile della documentazione stessa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 10 - Tracciabilità e clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 l'Appaltatore dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La stessa dovrà inserire nei contratti con gli eventuali subcontraenti l'espresso obbligo di questi ultimi di rispettare la predetta normativa.

Ai sensi della citata normativa l'Appaltatore comunica apposito conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto di appalto.

Art. 11 - Verifiche e Penalità

La Stazione Appaltante eserciterà la vigilanza e il controllo sulla corretta esecuzione del servizio, anche attraverso verifiche in loco, effettuate in qualsiasi momento.



Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non vengano espletati da parte dell'Appaltatore nei termini stabiliti, secondo le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel Capitolato d'Appalto, o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno ad essa addebitate le penalità descritte all'art. 12 del Capitolato tecnico - amministrativo.

In caso di inadempienze la Stazione Appaltante effettuerà precisa contestazione per iscritto da parte del Responsabile Unico di Progetto.

L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l'Appaltatore dall'obbligo di eseguire comunque la prestazione stessa, con le modalità previste dal Capitolato e dalle disposizioni impartite.

Art. 12 - Risoluzione e recesso

Fatti salvi i casi previsti nel presente contratto e nelle altre disposizioni normative vigenti la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 122 comma 1 del Codice;
- b) violazione delle norme sul subappalto contenute nell'art. 119 del Codice;
- c) violazione delle disposizioni del Patto di integrità, delle normative in materia di conflitto di interessi anche potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell'art. 16 del Codice.

La Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuta la perdita dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli artt. 94 e 100 del Codice;
- c) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Nel caso di risoluzione per inadempimento di cui all'art. 122 comma 3 del Codice il termine per la presentazione delle controdeduzioni assegnato all'Appaltatore è pari a giorni 15.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Si applica l'art. 122 comma 6 del Codice.

Per il recesso si applica l'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13 - Modifiche al contratto e revisioni dei prezzi

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP e sono consentite solo nei casi espressamente previsti nell'art. 120 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre



all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In applicazione degli artt. 9 e 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera o del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

a) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 14 - Subappalto

La Società Allevamento dell'Alta Nurra *omissis* ha dichiarato di non avvalersi della facoltà del subappalto.

Art. 15 - Garanzia definitiva

Ai sensi degli artt. 53 comma 4 e 117 del Codice, a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva dell'importo di € 14.449,99 (quattordicimilaquattrocentoquarantanove/99), mediante polizza fidejussoria n. 6030402134 emessa in data 11/08/2025 dalla *omissis*.

La cauzione definitiva sopra descritta fa parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegata.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La cauzione verrà svincolata all'emissione della verifica di conformità.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativo – previdenziali.

Art. 16 - Polizza di assicurazione

L'Appaltatore assume, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore ha stipulato idonea polizza di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO) n. 822136647 emessa da parte della *omissis*



per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato, avente massimale minimo per R.C.T. e R.C.O. pari a € 2.000.000,00.

Le suddette polizze includono le più ampie garanzie, ivi compresi i danni derivanti da incendio, da inquinamento, atti vandalici, eventi atmosferici, rischio locativo per i fabbricati in uso, ecc. e comunque secondo le specifiche prescrizioni di cui all'art. 8 del Capitolato tecnico-amministrativo.

Art.17 - Cessioni

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice la cessione del contratto è nulla.

Art. 18 - Obblighi dell'Affidatario in materia di personale

L'Appaltatore dovrà garantire lo svolgimento del servizio mediante l'impiego di personale in possesso dei requisiti specificati nel capitolato tecnico.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Progetto del Documento Unico di Regolarità Contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 19 - Norme di comportamento dei dipendenti e/o collaboratori

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”* l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

Art. 20 - Controversie

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.



L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire la prestazione. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del c.c., pertanto ritenuta illegittima.

Art. 21 - Spese e tasse

Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bolli, tasse, registrazioni, imposte e diritti, presenti e future inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente contratto.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del "Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101" in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'Appaltatore che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto di gara saranno raccolti presso la Stazione Appaltante per le finalità di gestione dell'affidamento e per quanto riguarda l'Appaltatore saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I, 07046 – Porto Torres e, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il Responsabile del suddetto trattamento è l'Ing. Massimo Ledda e il Responsabile della Protezione Dati (RPD) è la società Sardat di Mario Baroli – Responsabile Azienda Mario Baroli.

Art. 23 - Responsabile Unico del Progetto

Il Responsabile Unico del Progetto è designato nella persona del Dott. John Frank Fois, Dirigente *ad interim* dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si rinvia al D.Lgs. n. 36/2023 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima, che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente.

Si chiede quindi di restituire tempestivamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it la presente lettera, controfirmata per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, unitamente alla ricevuta del versamento dell'imposta di bollo, pari ad € 40,00, da effettuarsi attraverso l'utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA).

Comune di Porto Torres
omissis

Società Allevamento dell'Alta Nurra
omissis